



## Made in Italy

La tutela dei prodotti Made in Italy è cruciale per preservare l'autenticità e l'integrità del nostro patrimonio produttivo.

La [Legge Quadro - Tutela del Made in Italy](#) [1] introduce misure rigorose contro la contraffazione e l'uso speculativo dell'*Italian Sounding*, proteggendo così i consumatori e le imprese che operano correttamente.

Attraverso, poi, la certificazione di qualità per la ristorazione italiana all'estero e l'introduzione di un contrassegno ufficiale per i prodotti autenticamente italiani, si mira a garantire che i valori di eccellenza e autenticità siano riconosciuti e rispettati ovunque, contrastando fenomeni di appropriazione indebita dell'immagine e del Made in Italy.

Il **made in Italy** (secondo la nota 155971 R.U del 30 novembre 2009 dell'Agenzia delle Dogane) è stato già oggetto di tutela con numerosi interventi normativi e giurisprudenziali finalizzati ad una più precisa regolamentazione degli obblighi in capo ai soggetti economici.

In particolare, si ricordano le seguenti norme:

- l'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 per cui "...l'importazione e l'esportazione ai fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del c.p...";
- circolare dell'Agenzia delle Dogane n.20/D del 13 maggio 2005 e nota prot. 2704 del 9 agosto 2005 del medesimo ente le quali chiarivano la portata delle fattispecie di reato di falsa e fallace indicazione di provenienza e di origine, sia in importazione che in esportazione, prevedendo, nelle ipotesi in cui l'indicazione della denominazione e della sede dell'azienda possa ingenerare dubbi circa la sussistenza della seconda fattispecie di reato, di apporre la chiara indicazione "*importato da: [nome e sede dell'impresa]*" sull'etichetta che accompagna la merce di origine non preferenziale terza;
- circolare n. 124898 del 9 novembre 09 del Ministero dello Sviluppo Economico che, tra le altre cose ha "... consentito, nel caso in cui il marchio possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, di accompagnare il prodotto sul quale il marchio è apposto con una appendice informativa sulla effettiva origine, escludendo in tal modo la fattispecie della fallace indicazione..." e "...permesso altresì di evitare la contestazione in dogana di tale fattispecie di fallace indicazione, fornendo all'ufficio doganale di controllo una attestazione de titolare o licenziatario del marchio che le informazioni sulla effettiva origine della merce saranno fornite in fase di commercializzazione...".
- i prodotti sottoposti a regimi sospensivi e quelli immessi in libera pratica, ma non destinati al mercato italiano, non rientrano nel campo di applicazione della normativa in commento, rimanendo impregiudicata l'applicazione delle norme doganali in materia.

**La potestà sanzionatoria fa capo alle Camere di commercio territorialmente competenti ai sensi della Legge n. 689/1981 nonchè dell'art. 4, comma 49/bis della Legge n. 350/2003.**

Ultima modifica: Giovedì 27 Giugno 2024

## Condividi

### Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate



**Source URL:** <https://www.irpiniasannio.camcom.it/made-italy>

**Collegamenti**

[1] <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-12-27&atto.codiceRedazionale=23G00221&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=556d7f61-06f7-48e9-8d7d-ccbfb6c9c149&tabID=0.3814663802332574&title=lbl.dettaglioAtto!vig=>